



## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 19 DEL 12/02/2019**

Oggetto: Borsa immobiliare di Napoli SRL: provvedimenti

Il Presidente illustra la proposta di delibera che di seguito si riporta.

**Vista** la Legge n.580/93 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal Decreto Legislativo n.219/16;

**Visto** il Decreto Legislativo n.165/01, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**Vista** la Delibera del Consiglio Camerale n. 2 del 22 ottobre 2018 con la quale è stato eletto il dr. Ciro Fiola quale Presidente della CCIAA di Napoli;

**Vista** la Delibera del Consiglio Camerale n. 3 del 15 novembre 2018 con la quale sono stati eletti i componenti della Giunta Camerale della CCIAA di Napoli

**Visto** il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con Deliberazione di Giunta n. 52 del 21 maggio 2001;

**Visto** il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011;

**Richiamata** la Determina Segretariale n. 94 del 23/02/2018 con la quale la dr.ssa Ilaria Desiderio è stata individuata quale supplente nel caso di assenza o impedimento del Dirigente Area Affari generali – Programmazione;

**Vista** la legge 241/90 e s.m.i.;

**Richiamato** l'art. 2 della legge n. 580/93, come da ultimo modificato dal d. lgs 219/16 relativo ai compiti e alle funzioni della CCIAA;

Il Responsabile dell'Ufficio Partecipate sotto il controllo del Dirigente supplente dell'Area AA.GG. – Programmazione dr.ssa Ilaria Desiderio, che ne attesta la regolarità del procedimento svolto, la correttezza per i profili di competenza, la veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza presso l'ufficio istruttore, avanza la seguente relazione istruttoria.

### **Premesso che**

con la Delibera n. 34 del 19/12/2018 la Giunta Camerale, tenuto conto sia della necessità di razionalizzazione prevista dall'art. 20 del D. Lgs 175/2016, sia del fatto che "le attività espresse dalla Borsa Immobiliare SRL risultano utili ma non risultano strettamente necessarie per il perseguimento



delle proprie finalità istituzionali, come richiesto dall'articolo 4 comma 1 del D. Lgs. 175/2016"n decideva di procedere allo scioglimento anticipato della Borsa Immobiliare Srl Unip., ed alla sua conseguente messa in liquidazione e di dare mandato al Presidente di procedere alla nomina del liquidatore.

Con nota prot. 55245 del 20/12/2018 l'Ufficio partecipate provvedeva a notificare all'Amministratore unico e al sindaco le decisioni assunte dalla Giunta Camerale e per l'effetto richiedeva la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per gli adempimenti consequenziali;

La medesima richiesta è stata reiterata in data 04/02 u.s. cn nota per 4932 indirizzata per conoscenza anche all'organo di controllo di questa CCIAA e a tutt'oggi è rimasta inevasa;

Nel contempo l'Amministratore Unico della Borsa Immobiliare SRL ha fatto pervenire, in data 15/01 u.s. una lettera, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 1890, con la quale rimarca l'utilità dei servizi svolti dalla Società, fa presente che la stessa occupa due persone assunte a tempo indeterminato per le quali la messa in liquidazione comporterebbe difficoltà per un'eventuale ricollocazione. Inoltre, nella stessa, rileva che le ultime delibere riguardanti la società sono state adottate prima della promulgazione della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che ha introdotto, con l'art. 1 comma 723 il comma 5 bis all'articolo prevede, a tutela del patrimonio pubblico, una deroga all'alienazione fino al 2021 per le società che abbiano prodotto un risultato medio in utile. Infine, tenuto di quanto sopra riportato, ha proposto:

- di non liquidare la società;
- di abbandonare gradualmente il modello in house con il passaggio a libero mercato in quanto **il fatturato 2018 ha già superato il limite del 20% previsto, per le società in house, dall'art. 16 comma 3 del D. Lgs 175/2016;**
- di sottoscrivere una convenzione che preveda un budget ridotto del 40% rispetto a quello della Convenzione 2018
- la fornitura di assistenza fissa agli uffici camerale con distacco, in giorni prestabiliti, dei dipendenti presso gli uffici camerale.

Riguardo alla nomina del liquidatore ed alla definizione del suo compenso, si richiama lo statuto Camerale che, all'articolo 26, assegna alla Giunta Camerale il compito di provvedere alle nomine di competenza della Camera di Commercio;

Il Regolamento della Giunta camerale vigente all'art. 21 stabilisce che le persone nominate a rappresentare la CCIAA presso enti sono tenute a presentare una relazione semestrale, entro il 31/7 ed il 28/2, al Presidente che ne dà comunicazione alla Giunta.



La candidatura deve rispettare le disposizioni del D Lgs. n° 39/2013, in materia di inconfiribilità e di incandidabilità, e dell'art 1 comma 734 della legge 296/2006 .

L'art. 20 del d.lgs. 39/2013 che stabilisce:

*" 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto.*

*2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.*

*3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.*

*4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.*

*5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni. "*

L'art 1 comma 734 della legge n° 296/2006 dispone:

*"Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi." 2*

*2 La Legge. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 3, comma 32-bis) che "Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali".*

Il designato, all'atto del conferimento dell'incarico, dovrà rendere la dichiarazione ex art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e sul rispetto della condizione di cui all'art. 1, comma 734, della legge n. 296/2006, alla società ed all'Ente designante, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale.

Riguardo all'emolumento a favore del liquidatore, tenuto conto dei limiti fissati dalla legge 296/2006 che ha rapportato gli emolumenti ad una percentuale di quanto pagato ai sindaci ed ai presidenti delle province bisogna tener conto del D.L. n. 95/2012 art. 4 c. 4 il quale stabilisce che "a dar corso dal primo gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società (controllate direttamente o indirettamente dalla



amministrazioni pubbliche di cui al D. Lgs. 165/01 art. 1 c.2), ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

**Come sopra riportato il compenso è stato stabilito in 15.000 euro annui.**

**Il Responsabile dell'Ufficio Partecipate  
F.to: dr. Gaetano Nuzzo**

## **IL DIRIGENTE DELL'AREA AA.GG. - PROGRAMMAZIONE**

**Vista e condivisa** l'istruttoria del Responsabile dell'Ufficio Partecipate;

Vista la Delibera n. 34 del 19/12/2018 con la quale la Giunta Camerale decideva, tra l'altro, di:

*"di procedere,..., allo scioglimento anticipato della società Borsa Immobiliare Srl Unip., interamente partecipata dalla CCIAA di Napoli, ed alla sua conseguente messa in liquidazione";*

*"di dare mandato al presidente di procedere alla nomina del liquidatore";*

**Vista** la nota, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 15/01 u.s. con il n. 1890, con cui l'Amministratore Unico della Borsa Immobiliare SRL ha, pertanto, proposto:

- di non liquidare la società;
- di abbandonare gradualmente il modello in house con il passaggio a libero mercato in quanto **il fatturato 2018 ha già superato il limite del 20% previsto, per le società in house, dall'art. 16 comma 3 del D. Lgs 175/2016;**
- di sottoscrivere una convenzione che preveda un budget ridotto del 40% rispetto a quello della Convenzione 2018
- la fornitura di assistenza fissa agli uffici camerale con distacco, in giorni prestabiliti, dei dipendenti presso gli uffici camerali;

**Richiamate** le note pec 55245 del 20/12/2018 e 4932 del 04/02/2019 con cui si richiedeva la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente punto all'o.d.g.:

- **Scioglimento e messa in liquidazione di "Borsa Immobiliare di Napoli Srl unipersonale"; deliberazioni inerenti e conseguenti ex articolo 2487 c.c.**

## **PROPONE**

- Di designare il liquidatore nella persona di \_\_\_\_\_ in vista della convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci che dovrà deliberare lo scioglimento della società e la conseguente nomina del liquidatore;
- di stabilire quale compenso onnicomprensivo del liquidatore la somma di € \_\_\_\_\_ annui pari al \_\_\_\_\_% del compenso dell'Amministratore



uscente, importo nei limiti di quanto previsto dal d.l. 95/2012, da commisurarsi all'effettivo periodo di liquidazione della Società;

- Di dare atto che il designato, all'atto della nomina, dovrà rendere la dichiarazione ex art. 20 del D. Lgs. 39/2013 e sul rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 734, della legge n. 296/2006, alla società ed all'Ente designante, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale.

**Il Dirigente supplente  
dell'Area AA.GG. Programmazione  
F.to: Dr.ssa Ilenia Desiderio**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

**Vista** l'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio Partecipate e la proposta di determinazione avanzata dal dirigente supplente dell'Area AA.GG. – Programmazione dott.ssa Ilenia Desiderio descritta nelle pagine che precedono, attestante la legittimità e la regolarità del relativo procedimento la condivide e la trasmette alla Giunta della Camera di Commercio per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza;

**Il Segretario Generale  
F.to: Avv. Mario Esti**

### **LA GIUNTA CAMERALE**

Sentito il Presidente;

**Vista** la relazione istruttoria e la proposta avanzata dal Dirigente supplente dell'Area AA.GG. – Programmazione dr.ssa Ilenia Desiderio e condivisa dal Segretario Generale;

**Vista** la lettera dell'Amministratore Unico della Borsa Immobiliare SRL acquisita al protocollo generale dell'Ente il 15/01 u.s. al n. 1890 con la quale, per le ragioni suesposte si propone di non mettere in liquidazione la società, di abbandonare gradualmente il modello in house, di procedere alla firma di una convenzione con un budget ridotto del 40% rispetto alla convenzione in essere e di mettere a disposizione degli uffici camerale il personale in giorni prestabiliti;

**Tenuto conto che** l'art. 1 comma 723 della legge 145/2018 prevede, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie, la deroga della razionalizzazione fino al 2021 per le imprese partecipate che abbiano un fatturato inferiore a 500.000 €;

**Considerato che** tale previsione normativa costituisce una possibilità e non un obbligo;



**Considerato che** la liquidazione della Borsa Immobiliare Srl, con il possibile passaggio delle competenze all'Ente o alla sua Azienda Speciale comporterebbe verosimilmente una riduzione del costo del servizio derivante almeno dall'eliminazione di alcuni costi generali della società;

**Richiamate** le note pec 55245 del 20/12/2018 e 4932 del 04/02/2019 con cui si richiedeva la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente punto all'o.d.g.:

- Scioglimento e messa in liquidazione di "Borsa Immobiliare di Napoli Srl unipersonale"; deliberazioni inerenti e conseguenti ex articolo 2487 c.c.

Dato atto che si è allontanato il componente Salvatore Loffreda

Presenti e votanti n. 6 componenti;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

- di confermare, per quanto sopra esposto, lo scioglimento anticipato della società Borsa Immobiliare Srl Unip., interamente partecipata dalla CCIAA di Napoli, e la sua conseguente messa in liquidazione;
- di richiedere all'Amministratore Unico della Società la convocazione dell'Assemblea straordinaria, entro 20 giorni dalla presente, per deliberare lo scioglimento della società e la relativa messa in liquidazione, ed i conseguenti adempimenti di cui all'art. 2487 del Codice civile;
- di designare, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto vigente, quale liquidatore della Borsa Immobiliare SRL il dr. Tozzi Nicola nato a Napoli il 06/07/1970 e divi residente alla via E. Scaglione, 20, c.f. TZZNCL70L06F839T;
- di stabilire quale compenso onnicomprensivo del liquidatore la somma di € 12.000 annui pari al 80% del compenso dell'Amministratore uscente, importo nei limiti di quanto previsto dal d.l. 95/2012, da commisurarsi all'effettivo periodo di liquidazione della Società;
- di dare atto che il designato, all'atto della nomina, dovrà rendere la dichiarazione ex art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e sul rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 734, della legge n. 296/2006, alla società ed all'Ente designante, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale;
- di notificare il presente provvedimento all'Amministratore della Borsa Immobiliare Srl, al Collegio Sindacale della società ed al Collegio dei Revisori dell'Ente camerale;
- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo in considerazione dell'urgenza di procedere alla definizione del procedimento di scioglimento della società.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.to: Avv. Mario Esti**

**IL PRESIDENTE**

**F.to: Dr. Ciro Fiola**

Originale firmato con firma autografa e conservato presso la CCIAA di Napoli ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39 del [12/02/93](#)